

**COMUNE DI BRIENNO**

Provincia di Como

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 6 del 30-04-2016

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2016 IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI).**

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:00, nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica per discutere il seguente argomento all'ordine del giorno:

Risultano:

<b>NAVA PATRIZIA</b>	<b>P</b>	<b>MAGNOCAVALLO ANDREA.</b>	<b>ELISA, P</b>
<b>LANFRANCONI CARLO</b>	<b>P</b>	<b>MARSILI MARCO</b>	<b>A</b>
<b>AVALLE FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>RABONI FABIO</b>	<b>A</b>
<b>RAIMONDI WALTER</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Partecipa con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Tiziana Puricelli

La signora NAVA PATRIZIA SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30-04-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2016 IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI).

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'articolo 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha introdotto nel nostro ordinamento con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella TARI (tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e nella TASI tributo sui servizi indivisibili;

**Vista** la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

**Visto** il D.Lgs.23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

**Visto** il comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) con il quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, qualora approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 151, primo comma, del D.Lgs 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Dato atto** che con comunicato del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito dal 31.03.2016 al 30.04.2016;

**Visto** l'art. 1 comma 26 della Legge di stabilità n.208 del 28.12.2015 n. 208 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 30.12.2015 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto alle aliquote deliberate per il 2015 fatta eccezione per la Tari (tributo servizio Rifiuti);

**Richiamata** la deliberazione consiliare n.14 del 31.07.2014 con la quale si è provveduto ad approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) composta di n. 3 parti dedicate rispettivamente alla disciplina dell'IMU, della TARI e della TASI, allegato alla medesima deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Richiamata** la deliberazione consiliare n.8 del 04.07.2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IUC Anno 2015 nelle sue componenti IMU , TASI e TARI;

**Visto** che la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: *“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 30-04-2016 Comune di Brienno

**Visto** che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Atteso** altresì che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare la componenti IMU dell'Imposta unica comunale (IUC);

**Considerato** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- **art. 1 comma 10**, il quale introducendo un nuovo termine per l'invio delle deliberazioni (dal 21 al 14 di ottobre) per la pubblicazione sul portale del federalismo, stabilisce che : All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; modificando profondamente la precedente normativa IMU in materia di comodato, ed eliminando la possibilità per i comuni di assimilare

all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti entro il primo grado.

- **art. 1 comma 13** che ripristina a decorrere dal 1 gennaio 2016 il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione IMU dei terreni agricoli, riconosciuta ai terreni agricoli ubicati nei comuni riportati nell'allegato alla circolare Giugno/1993 che non abbiano nessuna annotazione ovvero comune totalmente delimitato. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con iscrizione previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- **art. 1 comma 15** di estensione dell'esenzione IMU agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- **art. 1 commi 21-24** di esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E, nonché delle rendite catastali di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

- **art. 1 comma 53**, di modifica all'art. 1 comma 678 della legge di stabilità 2014, il quale prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta, determinata, applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 75%;

**Tenuto conto** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

**Ritenuto** quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	aliquota 0,4 per cento
altri fabbricati e aree edificabili	aliquota 0,9 per cento
Fabbricati di proprietà di artigiani regolarmente iscritti all'albo, destinati ai soli usi dell'attività produttiva specifica	aliquota 0,6 per cento

**Ritenuto** di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;

Abitazione principale e relative pertinenze	Aliquota 2,5 per mille solo categorie A1/A8/A9
Altri fabbricati	Aliquota 1,00 per mille
Aree edificabili	Aliquota 1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota 1,00 per mille
Terreni agricoli	Aliquota 0,0 per mille

**Visto l'art. 13**, comma 15, del D.L. 201/2011 relativo all'invio Ministero dell'Economia con decorrenza anno 2012 delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

**Vista** la modifica introdotta dall'art. 1, comma 14 della Legge di Stabilità 2016 in tema di invio delle delibere per la pubblicazione sul portale del federalismo (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) che alla lettera e), così recita: al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

**Con voti** unanimi favorevoli legalmente resi ed accertati;

## **DELIBERA**

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di confermare** per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 8 del 04.17.2015 come descritte in premessa;
3. **di confermare** per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 8 del 04.17.2015 come descritte in premessa;
4. **di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;
5. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
6. **di disporre** che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per la durata stabilita dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000;
7. **di dichiarare** successivamente la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 6 DEL 30-04-2016

COMUNE DI BRIENNO

PROVINCIA DI COMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2016 IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI).

---

Ai sensi dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla **Regolarita' tecnica** si esprime parere Favorevole.

Brienno, li 30-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Nadia Molli



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 6 DEL 30-04-2016

COMUNE DI BRIENNO

PROVINCIA DI COMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2016 IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI).

---

Ai sensi dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla **Regolarita' contabile** si esprime parere Favorevole.

Brienno, li 30-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Antonio Bianchi

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Arch. NAVA PATRIZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Tiziana Puricelli

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09-05-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 09-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Tiziana Puricelli

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 09-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Tiziana Puricelli

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata **immediatamente esecutiva** con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00 del 18.08.2000.

Li, 09-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Tiziana Puricelli